



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO**

composta da

dr. Vito Francesco Nettis

dr. Stefano Scarafoni

dr. Maria Giulia Cosentino

Presidente

Consigliere rel.

Consigliere

Ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta ex articolo 221, commi secondo e quarto, del d.l. n. 34 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020 e articolo 23, comma 1, del d.l. n. 137 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 176 del 2020, la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello n. 1294/2017

TRA

██████████ S.p.a., già ██████████ S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giacinto Favalli e Paolo Zucchinali ed elettivamente domiciliata presso quest'ultimo in Roma, Piazza Mazzini 27, studio Trifirò & Partners, giusta procura a margine del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo;

APPELLANTE

E

INPGI – Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani “Giovanni Amendola” rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessia Faddili e Gavina Maria Sulas giusta procura generale alle liti in calce alla copia notificata del ricorso in appello ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Nizza 35, presso l'ufficio legale dell'Istituto;

APPELLATO

OGGETTO: appello avverso sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Roma n. 9106/2016 del 20 ottobre 2016.

CONCLUSIONI APPELLANTE: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così giudicare: In via principale e nel merito, in riforma della gravata sentenza, anche con diversa motivazione, accertare e dichiarare la nullità, illegittimità e inefficacia e, comunque, l'invalidità del decreto ingiuntivo n. 6362/14, emesso in data 28 luglio 2014, depositato in cancelleria il 29 luglio 2014, notificato alla società in data 15 settembre 2014 e per l'effetto revocare il medesimo per i motivi di cui al ricorso e comunque



dichiararlo, in tutto o in parte, inefficace ed improduttivo di ogni effetto, assolvendo la società da ogni domanda di cui al ricorso per decreto ingiuntivo opposto.

Sempre con vittoria di spese, competenze ed onorari.

CONCLUSIONI APPELLATO: Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, respingere integralmente, con ogni miglior formula, l'appello proposto da [REDACTED] S.p.a. avverso la sentenza n. 9106/2016 resa dal Tribunale di Roma – Sezione Lavoro nel procedimento RG n. 34810/2014 pubblicata in data 20.10.2016 e non notificata, con conferma integrale della stessa e conferma integrale del decreto ingiuntivo n. 6362/2014.

Con condanna alle spese e compensi professionali.

Svolgimento del processo

L'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola" (d'ora in poi, per brevità, solo INPGI) ricorre in via monitoria al giudice del lavoro del Tribunale di Roma rappresentando di essere creditore nei confronti della società [REDACTED] S.p.a. della complessiva somma € 46.341,38.

Allega che, a seguito di accertamento ispettivo effettuato da funzionari del medesimo Istituto, concluso in data 24 ottobre 2012, è emerso che la predetta società si era avvalsa, presso le redazioni delle testate "[REDACTED]" e "[REDACTED]", nel periodo da gennaio 2009 ad agosto 2012, delle prestazioni dei giornalisti [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] i cui rapporti, seppur formalmente qualificati di collaborazione autonoma od occasionale, si erano invece svolti secondo le modalità tipiche della collaborazione coordinata e continuativa.

Per le posizioni dei predetti giornalisti, per contributi omessi e relative sanzioni, l'Istituto vanta un credito di € 34.158,00.

Allega, poi, che dalla medesima attività ispettiva è altresì emerso che, in relazione ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati con ventuno giornalisti, la predetta società aveva erroneamente applicato, per alcuni periodi di paga, l'aliquota ridotta dovuta per i collaboratori coordinati e continuativi che siano contestualmente titolari di altra posizione assicurativa ovvero siano pensionati.

Allega che dall'esame degli estratti del casellario Inps è emerso che per nessuno dei predetti giornalisti l'azienda avrebbe potuto procedere, come invece fatto, all'applicazione dell'aliquota ridotta.

Allega che per tali errati versamenti l'Istituto è creditore, per contributi e sanzioni, della somma di € 12.183,38.

Allega, quindi, di essere creditore nei confronti di [REDACTED] della somma complessiva di € 46.341,38, oltre le somme aggiuntive dal 27 ottobre 2012, per cui chiede l'emissione d'ingiunzione di pagamento.

Il Tribunale di Roma emette il richiesto decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo avverso cui propone opposizione la società [REDACTED] deducendo, riguardo alle posizioni dei quattro giornalisti con contratto di collaborazione autonoma od occasionale, che si tratta di genuino lavoro autonomo e non di prestazioni coordinate e continuative, e, riguardo alle posizioni dei giornalisti per i quali è stata versata



l'aliquota contributiva ridotta, che dalle dichiarazioni dagli stessi rilasciate alla società emerge che i collaboratori hanno attestato il possesso dei requisiti per l'applicazione di detta inferiore aliquota.

In via subordinata ceccepisce la compensazione dei crediti che la società avrebbe dovuto eventualmente versare con quelli già versati personalmente dai quattro giornalisti titolari di contratto di collaborazione autonoma e, comunque, la prescrizione quinquennale dei crediti.

Si costituisce l'INPGI chiedendo il rigetto dell'opposizione perché infondata e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo emesso.

Il processo è istruito con i documenti prodotti dalle parti e con l'audizione di prova testimoniale.

All'esito, con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Roma respinge l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo.

La sentenza argomenta che dal complesso degli elementi istruttori, costituiti dal verbale di accertamento ispettivo, dalle dichiarazioni rese agli ispettori dai giornalisti interessati e dagli altri addetti alle testate, nonché dalle deposizioni rese nel corso del processo, appare confermata la natura di collaborazione coordinata e continuativa dei quattro giornalisti formalmente contrattualizzati come collaboratori autonomi od occasionali.

Quanto all'erronea aliquota contributiva versata in relazione agli altri ventuno giornalisti, la sentenza osserva che l'INPGI ha prodotto l'estratto del casellario Inps di ciascuno dei giornalisti interessati da cui si evince che per i periodi relativi gli stessi non erano né pensionati, né iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria e che, a fronte di tale produzione, la società opponente nulla ha replicato.

Respinge, poi, l'eccezione di prescrizione rilevando che i contributi sono stati richiesti per il quinquennio anteriore alla notifica del verbale ispettivo, avvenuta il 29 ottobre 2012.

Quanto all'eccepita compensazione, evidenzia che, essendo formalmente qualificati come liberi professionisti, i quattro hanno provveduto personalmente ai versamenti, sicché le somme eventualmente versate devono essere a loro restituite e non alla società.

Avverso tale decisione propone l'odierno appello la società [REDACTED] S.p.a., che nelle more del giudizio d'impugnazione muta la ragione sociale in [REDACTED] S.p.a., cui resiste l'INPGI.

Motivi della decisione

1. Preliminare a qualsiasi valutazione di merito sull'appello è il rilievo che per il presente giudizio era stata fissata l'udienza di discussione del 27 gennaio 2021, data ricadente nel periodo dal 18 luglio 2020 al 31 gennaio 2021 per il quale l'articolo 221, comma 2, del d.l. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020, prorogato fino al 31 dicembre 2020 dall'articolo 1, comma 3, lett. a) e b), del d.l. 125/2020 convertito con modificazioni dalla legge 159/2020, ed ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021 dall'articolo 23, comma 1, del d.l. n. 137 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 176/2020, ha previsto che <<Tenuto



conto delle esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del COVID-19, fino al 31 ottobre 2020 si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 10 >>, norma il cui termine finale, in virtù della richiamata proroga, si deve adesso leggere come “31 gennaio 2021”.

In particolare, il comma 4 del medesimo articolo, applicabile al presente processo in virtù del richiamo di cui al superiore comma secondo, prevede che: <<Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile>>.

Con decreto del 9 dicembre 2020 questa Corte ha, quindi, disposto la trattazione scritta, attuata mediante il deposito di note da effettuare fino a cinque giorni prima dell'udienza sostituita.

Il decreto è stato regolarmente comunicato alle parti che non hanno presentato, nei successivi cinque giorni, istanza di trattazione orale.

Ritiene inoltre questa Corte che la modalità della trattazione scritta prevista dalle disposizioni di legge in precedenza richiamate costituisca una norma di carattere temporaneo ed eccezionale, rispondente alle misure sanitarie di contenimento della diffusione del COVID-19, come espressamente richiamato dal comma 2 dell'articolo 221, e come tale idonea a derogare temporaneamente alle norme del codice di rito, ivi comprese quelle relative alla discussione orale in udienza ed alla lettura del dispositivo al termine della stessa. Ciò tenuto anche conto che la disposizione dell'articolo 221, comma 4, in precedenza richiamata contiene un riferimento generale alle “*udienze civili*”, senza alcuna specifica distinzione per quelle soggette al rito del lavoro, con ciò dovendosi ritenere che il legislatore le abbia comprese in tale più ampia dizione.

2. Con l'atto d'appello [REDACTED] S.p.a. si duole, riguardo alla posizione dei quattro giornalisti formalmente contrattualizzati come collaboratori autonomi, che la sentenza di primo grado abbia erroneamente valutato la prova, attribuendo al verbale ispettivo un valore che non gli è proprio, ed abbia fatto cattivo governo della prova testimoniale assunta nel corso del processo.

Si duole, inoltre, che il Tribunale non abbia correttamente interpretato ed applicato le norme di legge sul lavoro autonomo e sulla prestazione coordinata e continuativa.

3. L'appello, per tale aspetto, è infondato.



E' bene premettere che i quattro giornalisti formalmente qualificati come collaboratori autonomi od occasionali sono [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED].

Rispetto alle posizioni di detti soggetti, la società si duole, in primo luogo, che il giudice di primo grado abbia erroneamente attribuito al verbale ispettivo un valore probatorio che non gli è proprio, in tal modo finendo per invertire l'onere probatorio addossandolo a carico della società editrice piuttosto che all'INPGI che, quale soggetto che assume di essere creditore, è onerato della relativa prova.

La critica della società è infondata perché alla sola lettura della sentenza si rileva che il Tribunale di Roma ha valutato le risultanze del verbale ispettivo unitamente alle altre risultanze istruttorie, giungendo alla determinazione della correttezza dell'accertamento effettuato dai funzionari INPGI.

Sul valore degli accertamenti ispettivi la giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'affermare che i verbali redatti da pubblico ufficiale incaricato di ispezioni circa l'adempimento degli obblighi contributivi, mentre fanno piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che lo stesso pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti, non hanno invece alcun valore preconstituito, neanche di presunzione semplice, riguardo alle altre circostanze in detti verbali indicate o riferite, sicché il materiale raccolto dal verbalizzante deve passare al vaglio del giudice, il quale non può esimersi dalla valutazione complessiva di tutte le risultanze probatorie, offerte anche dai suddetti verbali, e può valutare nel suo libero e prudente apprezzamento (ex art. 116 cod. proc. civ.) l'importanza da conferire a dette circostanze per determinare l'eventuale rilevanza delle stesse ai fini probatori, senza però potere attribuire ad esse il valore di un vero e proprio accertamento in punto di fatto, dal quale conseguirebbe, inammissibilmente, l'onere, a carico della parte che l'Ente previdenziale ritiene obbligata, di fornire la prova della insussistenza dei fatti a lei contestati (Cass. 17555/2002; conformi le successive Cass. 10128/2003 e Cass. 13449/2004).

Il verbale, quindi, fa piena prova dei fatti che l'ispettore ha verificato di persona ed anche delle dichiarazioni da lui raccolte sul luogo di lavoro: per queste ultime la piena prova, ovviamente, è limitata al fatto che le dichiarazioni raccolte dall'ispettore siano proprio quelle rese dai soggetti interrogati, mentre non si estende alla veridicità delle stesse.

Tutti gli altri elementi del verbale, invece, non hanno un valore probatorio preconstituito, ma devono essere oggetto di valutazione da parte del giudice, nell'ambito di una complessiva delibazione di tutto il materiale probatorio acquisito, secondo il suo libero e prudente apprezzamento.

Ciò è quanto ha fatto il giudice di primo grado, valutando le risultanze istruttorie dell'accertamento ispettivo unitamente alla prova testimoniale raccolta nel corso del giudizio, come risulta evidente dalla lettura della sentenza.

Il percorso logico argomentativo seguito dal Tribunale di Roma non appare, quindi, viziato dall'asserita inversione dell'onere probatorio.

3.1. Passando, quindi, all'esame degli elementi istruttori, si osserva che la sentenza del Tribunale di Roma evidenzia che: [REDACTED] fino al 2008 aveva formalizzato



un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, successivamente divenuto rapporto di lavoro autonomo occasionale; [REDACTED] aveva anch'essa formalizzato un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa fino al dicembre 2009, successivamente divenuto rapporto di lavoro autonomo occasionale; [REDACTED] dal 2003 intrattiene con la società appellante un contratto di collaborazione professionale che, però, dal 1° febbraio 2010 è stato intervallato con contratti di lavoro subordinato a termine.

I predetti dati contrattuali sono stati direttamente verificati dagli ispettori e, quindi, costituiscono piena prova, trattandosi peraltro di circostanze che non sono state per nulla contestate dalla società editrice.

Le differenti tipologie contrattuali intervenute tra le parti dovrebbero corrispondere a diverse modalità di espletamento della prestazione lavorativa.

L'ispettore [REDACTED] sentito come testimone nel primo grado del giudizio, ha invece chiarito, al riguardo, che <<In due casi la [REDACTED] e [REDACTED] avevano avuto una collaborazione coordinata e continuativa e poi il rapporto era continuato con una collaborazione autonoma. E alla domanda su se fosse mutata qualche cosa loro hanno risposto che nulla era mutato nelle modalità di lavoro>>.

In sede di prova testimoniale, quindi, l'ispettore ha riferito quanto a lui dichiarato dalle giornaliste, cioè che nulla era mutato nelle modalità di espletamento dell'attività lavorativa pur nella diversità dei contratti stipulati.

Nel caso di specie, non si tratta di deposizione "*de relato actoris*", perché le giornaliste non sono parte del presente giudizio, né avrebbero titolo a parteciparvi, anche se potrebbero avervi un interesse indiretto, quindi la fattispecie rientra nell'ipotesi della testimonianza "*de relato*" in genere, in cui i testimoni, invece, depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità (Cass. 569/2015).

La credibilità della deposizione resa sul punto dall'ispettore è avvalorata dalla circostanza che la società nulla ha dedotto sulle differenti modalità che avrebbe assunto la collaborazione in relazione ai diversi contratti succedutisi nel tempo, rendendo così pienamente verosimile l'affermazione "*de relato*" che la modalità di lavoro sia sempre stata identica.

Analogo discorso merita la posizione della giornalista [REDACTED], che addirittura ha intervallato contratti di lavoro autonomo con contratti di lavoro subordinato, ed anche in questo caso la società nulla ha riferito sulle differenti modalità della prestazione di lavoro effettuata in relazione ai diversi contratti succedutisi nel tempo.

Il verbale ispettivo, quindi, già evidenzia per tre dei quattro giornalisti un dato rilevante, che è stato oggetto di piena conferma nell'istruttoria giudiziale, concernente il fatto che, pur a fronte della stipula di diverse tipologie contrattuali (collaborazioni autonome, coordinate e continuative, contratti a termine), le modalità della prestazione lavorativa sono sempre rimaste immutate.

Sicché si tratta, adesso, di verificare quali siano state, in concreto, dette modalità.



4. Il testimone [REDAZIONE], dopo avere precisato che in sede ispettiva si pervenne alla conclusione che i quattro erano collaboratori coordinati e continuativi dopo avere sentito personalmente gli interessati ed i referenti interni alla redazione, sulle modalità di svolgimento dell'attività ha dichiarato: <<ADR. Confermo che come si evince dai riepilogativi degli articoli e sia dalle interviste con costoro e con i coordinatori dei diretti interessati, la collaborazione era costante perché i contatti erano continui anche per email.... ADR. Confermo di aver sentito telefonicamente la giornalista [REDAZIONE] la quale mi disse che si interessava della redazione di Pordenone e curava il settore spettacolo e cultura per la testata "Il [REDAZIONE]"; ADR. Confermo che lei mi disse che aveva contatti continui e quotidiani sia telefonici che per email con i redattori sia della sede di Udine che di Pordenone. ADR. Confermo che lei mi disse che dopo aver ricevuto dette indicazioni anche sul taglio e sulla lunghezza provvedeva a confezionare il pezzo e redigeva circa 20 articoli al mese. Era emerso anche che vi erano contatti con i redattori dopo la consegna del pezzo per richiedere eventualmente delle modifiche o correzioni. ADR. Posso confermare tutte tali circostanze anche per gli altri giornalisti [REDAZIONE], [REDAZIONE] e [REDAZIONE]. Con alcune differenze ad esempio [REDAZIONE] scriveva un numero di articoli molto maggiore, seguendo la squadra di calcio della Triestina, ma le modalità di attività erano uguali per tutti e quattro...>>.

Il testimone [REDAZIONE] referente interno della [REDAZIONE], dopo aver integralmente confermato la dichiarazione resa all'ispettore all'atto della verifica, ha dichiarato: <<...confermo di aver seguito la giornalista F [REDAZIONE] per la elaborazione delle due pagine di tabloid della provincia, unitamente ad altri collaboratori. ADR. Lei come gli altri seguivano alcuni comuni della Provincia di Trieste e con loro si concordava di seguire gli eventi e quanto veniva discusso nei consigli comunali. Confermo che il contatto con la [REDAZIONE] era quotidiano e sia su proposta della stessa che su richiesta della redazione veniva redatto il pezzo. ADR. Veniva data loro l'indicazione della misura del pezzo e di solito il pezzo veniva confezionato secondo tali indicazioni; di rado potevano essere necessarie delle modifiche... ADR. Confermo che la [REDAZIONE] effettuava la ricerca del materiale e delle notizie e redigeva il pezzo provvedendo anche a seguire le conferenze stampa su mia indicazione. ADR. Confermo che i contatti con lei erano quotidiani sia telefonici che via email fino a quando io ho coordinato le pagine della provincia; mi riferisco al periodo febbraio 2011 aprile 2012. Penso che lei già collaborasse con "Il F [REDAZIONE]". ADR. Lei comunicava se per la domenica o per alcune settimane non sarebbe stata presente. Era nei patti che lei non potesse sparire all'improvviso. ADR. Non so quantificare quanti pezzi lei facesse al giorno, poteva farne uno o due con diverse lunghezze...>>.

Il testimone [REDAZIONE], caposervizio della redazione sportiva del giornale "Il [REDAZIONE]" di Trieste dal 2009, ha dichiarato: <<ADR. Ho avuto contatti di lavoro con [REDAZIONE] il quale svolgeva collaborazioni in ambito calcistico. ADR. Lui se aveva una notizia la segnalava e io valutavo se era opportuno fare il pezzo. ADR. Orientativamente io davo a lui l'indicazione di seguire una lunghezza standard. ADR. Poi lui mandava il pezzo. ADR. I contatti con il [REDAZIONE] erano di circa due o tre



volte a settimana, anzi più volte, poiché era un collaboratore ritenuto affidabile. ADR. Quando c'erano le partite [REDACTED] si occupava delle interviste e seguiva gli eventi calcistici per conto del [REDACTED] ADR. Confermo che nel corso della settimana i contatti con [REDACTED] erano svariati. ADR. Confermo che si forniva anche al [REDACTED] l'indicazione di far arrivare il pezzo verso le 17 poiché la pagina sportiva doveva essere chiusa alle 19 e occorreva avere il tempo di rileggere il pezzo ed ero io ed i miei colleghi ad effettuare la titolazione. ADR. Se un pezzo non andava bene si suggeriva di risistemarlo e di rimandarlo...>>.

Il testimone [REDACTED], caporedattore del quotidiano "Il [REDACTED]", dopo avere confermato la dichiarazione resa in sede ispettiva, ha dichiarato: <<ADR. [REDACTED] collabora da anni non so precisare da quando. ADR. [REDACTED] è stata collaboratrice sino al marzo del 2014 data in cui è stata assunta con l'articolo 1, come redattrice ordinaria. ADR. Nel periodo precedente lei svolgeva le collaborazioni sulla base degli incarichi assegnati da me o dai miei delegati come da dichiarazione resa da me. In particolare lei si occupava in prevalenza della cronaca bianca. ADR. Qualora servisse lei veniva contattata per svolgere il servizio; veniva pagata in relazione al numero dei pezzi che scriveva. ADR. Nel 2012 preciso che il settore della politica era affidato ad un redattore, [REDACTED] e quando era necessario supportare lo stesso per specifica questione chiamavamo la signora [REDACTED] ADR. Non c'era un accordo per un impegno quotidiano, a seconda dei periodi poteva capitare che [REDACTED] lavorasse più o meno frequentemente a seconda delle necessità. ADR. Tra noi non c'era alcun accordo su un numero minimo di articoli da svolgere, so che vi era un accordo con la società ma non so in tale caso che tipo di contratto avesse ciascun collaboratore. ADR. Confermo che la signora [REDACTED] aveva contatti sia con me che con il mio vice che era [REDACTED]; preciso che non erano necessari altri contatti telefonici nella giornata: se era necessario allora sì, altrimenti il pezzo arrivava nel consueto modo via email nel portale; se necessario il responsabile apportava delle modifiche al pezzo avvisando il collaboratore, oppure toglieva la firma avvisandolo. ADR. I tempi di redazione del pezzo dovevano rispettare il fatto che si trattava di un quotidiano e quindi della chiusura per poter poi andare in stampa. ADR. Per [REDACTED] valgono le stesse modalità nell'assegnazione dell'incarico con la specifica che si trattava del settore cultura e spettacolo. ADR. La [REDACTED] sempre con le medesime modalità lavorava anche per la redazione di Udine in misura minore; ciò accadeva quando l'evento aveva portata regionale. ADR. Preciso che io davo l'indicazione sull'argomento, naturalmente era un dialogo con il giornalista... ADR. Le collaborazioni con entrambi i giornalisti sono state presenti nel tempo non so dire in quale senso sia costante ma il contatto poteva variare a seconda se gli altri giornalisti redattori erano in ferie o meno, in questo caso aumentava la frequenza...>>.

Il testimone [REDACTED] dopo avere integralmente confermato la dichiarazione resa in sede ispettiva, ha dichiarato: <<ADR. Io lavoro nella redazione sportiva indicata da aprile 2009, mi riferisco a "Il [REDACTED]" di Trieste, e quindi l'attività di [REDACTED] per il settore sportivo del giornale avviene sicuramente da aprile del 2009. ADR. Confermo che [REDACTED] curava tutto ciò che atteneva alla squadra calcistica la



Triestina e redigeva gli articoli; i contatti erano costanti e quotidiani e ripetuti sia di mattina che di pomeriggio. ADR. I contatti erano tenuti sia con me che con [REDACTED] e [REDACTED] ADR. Erano tali soggetti, me compreso, a dare le indicazioni sul lavoro da svolgere per seguire gli eventi sportivi, poi si dava l'indicazione anche sulla misura del pezzo, il taglio da dare, evidenziare questo o quel particolare a seconda delle nostre esigenze... ADR. In linea di massima lui copriva il settore sportivo quotidianamente e se c'era una sua impossibilità la comunicava e si faceva il pezzo con altre persone...>>.

Non si riportano le deposizioni dei testi [REDACTED] e [REDACTED] perché non hanno saputo riferire nulla.

5. Alla luce delle predette deposizioni ritiene questa Corte che non sussistano dubbi sulla natura di collaborazioni coordinate e continuative dei rapporti di lavoro intercorsi tra i giornalisti [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e la società odierna appellante.

Sostiene la società appellante che il lavoro autonomo sia una tipologia contrattuale pienamente disponibile ed a carattere residuale, nel senso che in tutti i casi in cui non sussista subordinazione, purché la prestazione sia caratterizzata da attività prevalentemente personale, si debba presumere l'esistenza di un contratto di lavoro autonomo.

L'affermazione sembra inquadrare il lavoro autonomo come fattispecie distinta dalla collaborazione coordinata e continuativa, in ciò incorrendo in un errore perché la costante giurisprudenza inquadra quest'ultima fattispecie, anche nella forma ormai abrogata del contratto a progetto, nell'ambito del lavoro autonomo, di cui costituisce una forma particolare (Cass. 15922/2013, Cass. 17636/2016).

Si tratta, quindi, sempre di lavoro autonomo, seppure caratterizzato dai requisiti della continuità e della coordinazione che, alla luce delle deposizioni sopra richiamate e delle risultanze dell'attività ispettiva, appaiono pienamente sussistenti.

5.1. Riguardo alla continuità, si osserva: a) la giornalista [REDACTED] dall'accertamento ispettivo risulta lavorare per la società appellante dal 2004, formalizzando il rapporto fino al 31 dicembre 2008 con contratto di collaborazione coordinata e continuativa; la durata pluriennale della collaborazione è stata confermata anche dal testimone [REDACTED]; b) il giornalista [REDACTED] dall'accertamento ispettivo risulta lavorare per la società appellante dal 2005; la circostanza della durata pluriennale della collaborazione risulta confermata anche dalle deposizioni dei testimoni [REDACTED] e [REDACTED], entrambi dipendenti della società editrice, che lavorano dal 2009 per "Il [REDACTED]" di Trieste, che hanno confermato che da tale data il [REDACTED] sicuramente collaborava con la redazione sportiva del giornale; c) la giornalista [REDACTED] dall'accertamento ispettivo risulta lavorare per la società appellante dal gennaio 2008, formalizzando il rapporto fino al 31 dicembre 2009 con contratto di collaborazione coordinata e continuativa; la durata pluriennale della collaborazione è stata confermata anche dal testimone [REDACTED] che ha avuto contatti costanti con la [REDACTED] dal febbraio 2011 all'aprile 2012 e che ha confermato che la giornalista già prima collaborava con "Il [REDACTED]"; d) la giornalista [REDACTED] dall'accertamento ispettivo



risulta lavorare per la società appellante dal 2003 con contratto di collaborazione professionale, intervallato, a decorrere dal febbraio 2010, da contratti di lavoro subordinato a termine; la durata pluriennale della collaborazione è stata confermata anche dal testimone [REDACTED].

Già solo tale elemento della durata pluriennale della collaborazione evidenzia la sussistenza del primo requisito richiesto, cioè la continuità della collaborazione.

Sostiene parte appellante che non sarebbe il mero dato temporale a determinare la sussistenza di tale requisito, bensì quello giuridico, essendo necessario il vincolo, l'impegno, l'affidamento, il contratto, l'obbligo.

A parte che il requisito, in tal modo delineato, appare pertinente ad un contratto di lavoro subordinato e non ad una prestazione coordinata e continuativa che, come già detto, costituisce una fattispecie comunque rientrante nella generale categoria del lavoro autonomo, non si può omettere di osservare che dalla prova testimoniale assunta nel primo grado del giudizio emerge chiaramente che il rapporto corrente tra la società editrice ed i giornalisti predetti non era caratterizzato da una serie di singoli incarichi, anche se ripetuti nel tempo, bensì da un costante affidamento della società nella collaborazione di questi e, d'altra parte, da un costante impegno degli stessi a collaborare con la redazione dei giornali "Il [REDACTED]" ed il "[REDACTED]".

E' sufficiente rammentare le dichiarazioni dei testimoni [REDACTED] e B [REDACTED] riguardo ai contatti ripetuti e giornalieri con i giornalisti [REDACTED] e [REDACTED] che provvedevano alla redazione di articoli con cadenza quotidiana, nonché le dichiarazioni del testimone B [REDACTED] riguardo alle giornaliste [REDACTED] e [REDACTED] dalle quali si evince un contatto costante, perdurante nel tempo, seppure non giornaliero, che aumentava nei periodi di ferie dei giornalisti redattori, a dimostrazione della circostanza che la società faceva affidamento sulla prestazione di detti collaboratori e che questi ultimi rimanevano sempre a disposizione per rendere una collaborazione continuata nel tempo.

5.2. Analoghe osservazioni valgono a proposito della coordinazione.

A differenza del lavoro subordinato, che comporta l'inserimento nell'organizzazione aziendale, il collaboratore continua a prestare la propria attività in autonomia, coordinandola però con quella del committente.

La coordinazione implica, quindi, un collegamento funzionale con l'azienda che si esprime nella partecipazione continuativa al raggiungimento delle finalità produttive. Ciò è quanto emerge dalle deposizioni rese dai testimoni.

I quattro giornalisti in questione, infatti, hanno continuamente partecipato al raggiungimento delle finalità produttive, consistenti nella pubblicazione quotidiana dei due giornali, mediante la realizzazione di articoli nei vari settori cui erano addetti. Per alcuni ([REDACTED] e [REDACTED]) risulta che la produzione di articoli era quotidiana, per altri ([REDACTED] e [REDACTED]) non risulta un contatto quotidiano, ma comunque in tutti e quattro i casi dalla prova testimoniale emerge che l'organizzazione aziendale faceva affidamento su tale apporto esterno.

Per i giornalisti [REDACTED] e [REDACTED] tale affidamento si estrinsecava nel concorso quotidiano alla copertura della pagina nei rispettivi settori; per le giornaliste [REDACTED] e [REDACTED] seppure dalla prova non risulti l'esistenza di un contatto quotidiano, comunque



tale affidamento è confermato dal testimone [REDAZIONE] che ha affermato che ogni qualvolta vi era necessità venivano contattate e gli veniva affidato l'argomento relativo al pezzo da redigere, circostanza che dimostra che l'organizzazione aziendale poggiava anche su tale costante collaborazione esterna.

Del tutto affidabile, alla luce di tale complesso quadro istruttorio, appare anche la deposizione del testimone [REDAZIONE] che ha riferito "de relato" che la [REDAZIONE] scriveva circa venti articoli al mese e che tutti e quattro i predetti giornalisti avevano contatti con le redazioni quotidiani e continui.

La coordinazione emerge evidente anche dalle modalità di esecuzione della prestazione: dalle deposizioni dei testimoni emerge che, in generale, gli argomenti erano affidati dalle redazioni, che provvedevano anche ad indicare la lunghezza dell'articolo e l'eventuale taglio da dare allo stesso, pur confrontandosi con il giornalista; prestabiliti erano anche i tempi e le modalità di consegna dell'articolo; il referente o il responsabile della redazione avevano la facoltà di richiedere modifiche o di intervenire direttamente sul pezzo trasmesso, dandone comunicazione al giornalista.

6. Ne consegue che sussistano, quindi, tutti i presupposti per il riconoscimento della collaborazione coordinata e continuativa, come già accertato dal Tribunale di Roma, con conseguente rigetto dell'appello su tale aspetto.

7. La società [REDAZIONE] il (oggi [REDAZIONE]) propone, poi, impugnazione relativamente anche al secondo aspetto della decisione, ovvero l'aliquota ridotta applicata ai ventuno giornalisti titolari di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

Osserva che la sentenza di primo grado ha accolto la domanda dell'INPGI fondando la decisione sull'estratto Inps.

L'odierna appellante rinnova, quindi, l'obiezione rilevando che molti collaboratori hanno posizione previdenziale libero professionale od altra che non emergono dai dati Inps.

Il motivo d'appello non è fondato.

Il diritto a pagare l'aliquota inferiore rispetto a quella prevista dal regolamento INPGI, nel caso i collaboratori siano contestualmente titolari di altra posizione assicurativa o siano pensionati, deve essere provato da chi ne afferma la sussistenza, quindi dalla società odierna appellante.

In proposito quest'ultima ha prodotto, unitamente al ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, le dichiarazioni rilasciate dai collaboratori che, però, a fronte della contestazione dell'Istituto previdenziale, non sono certamente sufficienti a dare la prova della dedotta pretesa.

Né la società era impossibilitata a recare la prova della sussistenza dei diversi rapporti previdenziali asseritamente intrattenuti dai collaboratori, potendo richiedere un'attestazione agli enti previdenziali interessati.



L'INPGI, peraltro, come dato atto dalla sentenza di prima grado, ha prodotto l'estratto previdenziale dell'Inps da cui risulta che nessuno dei ventuno giornalisti collaboratori risulti pensionato od iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria. A fronte di ciò, la società appellante si è limitata a dedurre che molti collaboratori hanno posizione previdenziale libero professionale od altra che non emergono dai dati Inps, ma anche tale deduzione non è stata supportata da alcuna prova. Ne consegue che anche per tale aspetto l'appello debba essere respinto.

8. Al rigetto dell'appello consegue la condanna della società appellante a rifondere all'INPGI le spese di lite dell'odierno grado di giudizio che si liquidano in dispositivo tenendo conto del valore della controversia. Sussistono, altresì, le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto, pari a quello previsto per il ricorso.

P.q.m.

Respinge l'appello.

Condanna la società appellante a rimborsare all'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola" le spese di lite dell'odierno grado d'appello che liquida nella somma di € 4.500,00 per compenso oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%.

Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto, pari a quello previsto per il ricorso.

Così deciso il 27 gennaio 2021.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Stefano Scarafoni

IL PRESIDENTE
Vito Francesco Nettis

